

## CXIII.

## TORNATA DEL 13 LUGLIO 1898

## Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

**Sommario.** — Congedi — Presentazione di progetti di legge — Scolgimento dell'interpellanza del senatore Siacci al Governo sui procedimenti dei tribunali militari di Napoli — Parlano, oltre l'interpellante, il presidente del Consiglio ed il ministro di grazia e giustizia — Seguito della discussione del progetto di legge: « Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai » (N. 147) — Parlano i senatori Faina E., Mezzanotte, relatore, il ministro di agricoltura, industria e commercio ed il ministro del tesoro — Sono approvati tutti gli altri articoli del progetto — Approvazione del progetto di legge: « Convenzione col municipio di Pontecorvo per la costruzione di locali ad uso di Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi » (N. 203).

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri della guerra, della marina, dell'agricoltura, industria e commercio, del tesoro, di grazia e giustizia e delle finanze.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge il processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Chiedono congedo i senatori Bonfadini di giorni dieci per motivi di famiglia e Mangilli di giorni quindici per motivi di ufficio.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intendono accordati.

**Presentazione di un progetto di legge.**

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che concerne: « Provvedimenti urgenti e temporanei per il mantenimento dell'ordine pubblico ».

Prego il Senato di acconsentire che questo progetto di legge sia dichiarato d'urgenza e che ne sia deferito l'esame ad una Commissione speciale, da nominarsi dal presidente.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge.

Il signor presidente del Consiglio dei ministri chiede in primo luogo che sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intende accordata.

In secondo luogo il signor presidente del Consiglio propone che l'esame del progetto stesso sia affidato ad una Commissione speciale da nominarsi dal presidente.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

In adempimento quindi dell'incarico affidatomi dal Senato, chiamo a far parte di questa Commissione speciale i signori senatori: Saredo, Saracco, Serena, Bargoni e Cannizzaro.

#### Svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Siacci al Governo sui procedimenti dei tribunali militari di Napoli ».

Il senatore Siacci ha facoltà di parlare.

SIACCI. Questa mia interpellanza è stata presentata alla Presidenza del Senato circa un mese e mezzo fa, all'indomani di certe condanne pronunciate dai tribunali militari di Napoli. Oggi, mutato il Ministero, e gli stati d'assedio volgendo, come è sperabile, al loro termine, essa può parere inopportuna. Ma ho riflettuto che se i ministri mutano e gli stati d'assedio cessano, restano le condanne, e, quel che è peggio, resta il pericolo che gli stati d'assedio si abbiano in tempo più o meno prossimo a rinnovare. Ed è perciò che ho mantenuto la mia interpellanza, la quale del resto ha carattere puramente obbiettivo.

Veramente mi duole di parlare dei tribunali militari, i quali sono una ben triste, forse la più triste funzione dell'esercito, mentre dell'esercito vorrei parlare solo per lodarne la disciplina, e l'abnegazione, di cui ha dato prova nelle ultime dolorose circostanze. E tanto più mi duole di parlare dei tribunali militari, inquantochè di essi fanno parte antichi miei compagni carissimi; i quali, del resto, metteranno anch'essi tra i brutti ricordi della loro vita, questo periodo passato nei tribunali militari.

De' tribunali militari, prima di vederli funzionare, io ne avevo un'altra idea. Avevo per essi una certa simpatia, sia perchè i giudici, oltre ad essere superiori ad ogni sospetto, inclinano più alla severità che all'indulgenza, sia per la brevità e per la prontezza della procedura, senza troppi rinvii, senza pregiudiziali, senza incidenti ed altri espedienti, per cui molti rei riescono a salvarsi, e, soprattutto, senza certe sospensioni delle sentenze, per le quali si vedono dei condannati da anni passeggiare allegramente per le città. Io non ho mai capito queste sospensioni: non so in virtù di quali decreti, di qual legge queste sospensioni si verificano; certo è che si verificano, e richiamo

su di esse l'attenzione del ministro guardasigilli.

Tornando ai tribunali militari, è certo un inconveniente la mancanza di una seria difesa, poichè non si può chiamare una difesa seria quella affidata ad ufficiali inferiori, giovani pieni di volontà, pieni di cuore e d'intelligenza, ma più pratici di cartucce che di codici, non abituati alla discussione pubblica e quindi facilmente sopraffatti dagli avvocati fiscali.

Però l'inconveniente non è grave, se i tribunali militari giudicano solamente di quei certi reati designati dal Codice penale militare: saccheggi, incendi, devastazioni e simili; reati che, a distinguerne le figure, non richiedono cognizioni profonde in diritto penale.

Senonchè ci sono i bandi militari. Questi bandi militari, secondo me, e credo secondo il pensiero del legislatore, dovrebbero limitarsi a misure di polizia: consegna di armi, obbligo di rincasare a certe ore, divieto d'assembramenti e simili; od anche alla sospensione di certe libertà politiche: libertà di stampa, libertà di riunione; e anche alla sospensione di quelle guarentigie personali che in Inghilterra o in America vanno sotto il nome di *habeas corpus*.

Invece i recenti bandi militari hanno allargato smisuratamente la cerchia delle attribuzioni dei tribunali di guerra, chiamando questi tribunali a conoscere anche delitti contemplati dal Codice penale comune, delitti le cui figure non sempre riescono chiaramente a distinguere senza un certo acume, senza una certa pratica di diritto penale. Per esempio l'istigazione a delinquere. Un articolo di giornale, quattro chiacchiere fatte al caffè, il discorso stesso che ho l'onore di fare in questo momento al Senato, nelle mani di un avvocato fiscale, diventano facilmente istigazioni a delinquere.

In grazia di questo allargamento di attribuzioni, l'inconveniente di una difesa affidata a giovani ufficiali, diventa un inconveniente grave; e diviene gravissimo, se il pubblico ministero che è coperto da un avvocato (l'avvocato fiscale), non intende, o male intende, la sua funzione; la quale non è di sostenere l'accusa ad ogni costo, come accade talvolta nei tribunali ordinari, dove però c'è il correttivo del difensore che è pure un avvocato, e dove i giudici sono magistrati di professione; ma è invece di aiutare e di illuminare il buon senso dei giudici,

le figure dei reati, e quindi incoraggiando più che intimidendo i testimoni, ed attenendosi piuttosto alle deposizioni verbali che a quelle scritte, che non sono scritte dai testimoni, ma da ispettori e delegati di polizia, i quali su per giù conservano la natura che avevano al tempo di Renzo Tramaglino, quando si chiamavano notari criminali.

Insomma gli avvocati fiscali debbono riflettere che le pene sono gravi, che i giudici sono severi e non sono giuristi, che non c'è appello, che i difensori non sono avvocati, e che per conseguenza la maggior parte della responsabilità, se non tutta, ricade sulle loro coscienze.

Il senatore Costa nel 1894, qui in Senato, relatore del nuovo Codice penale militare, trattando appunto dei tribunali militari in tempo di pace, notava che l'ufficio del pubblico ministero è di moderatore più che di accusatore.

E così hanno inteso il loro ufficio, per quanto io ne so, gli avvocati fiscali di Milano, dove, sebbene i tumulti siano stati gravi, le condanne sono state relativamente miti, mentre a Napoli dove gli avvocati fiscali erano giovani ed hanno voluto far pompa di severità, si sono avute condanne feroci, feroci fino al ridicolo.

E l'impressione prodotta a Napoli da queste condanne è stata ben triste, e tanto più triste inquantochè a Napoli sommossa propriamente detta non c'è stata, e neppure un tentativo di sommossa.

Sono avvenuti bensì dei disordini più o meno gravi: processioni capitanate da donne chiedenti pane a buon mercato, due o tre tramvay rovesciati, ma rialzati subito e rimessi subito in circolazione, si sono sradicati due pali della luce elettrica nella via che si chiama il Rettifilo, ma senza tumulto, cosicchè la truppa lasciò fare, certo ingannata dalla regolarità stessa della manovra. Posso ben dirlo perchè i pali erano proprio sotto le mie finestre.

Ci furono, dicono, delle sassate alla truppa, e questa ha fatto benissimo a rispondere con delle scariche. Ma non furono che scariche nel vuoto, e posso dirlo, perchè quelle scariche avvennero pure sotto le mie finestre. Il Rettifilo al momento delle scariche era perfettamente vuoto, cosicchè mi sembrava di assistere ad una manovra di piazza d'armi. Nessun morto,

nessun ferito, tranne un povero ragazzo, il quale fu ucciso con una revolverata da un delegato di pubblica sicurezza, quasi sotto gli occhi del padre.

Dunque sommossa non vi fu; onde quando io seppi il giorno dopo che era stato proclamato lo stato d'assedio, immaginai che fossero avvenuti in altra parte della città fatti più gravi, ma poi seppi che tutto si era ridotto a quello che avevo veduto io stesso. Con tutto ciò non voglio criticare la proclamazione dello stato d'assedio, la quale proclamazione può essere stata motivata anche da torbidi avvenuti o minacciati nei paesi circòvicini. Riconosco anzi volentieri che dallo stato d'assedio a Napoli n'è venuto un po' di bene, inquantochè per due mesi non si è inteso quasi più parlare di delitti comuni. Gli è che quel prefetto, che è un ottimo, un eccellente funzionario, sommamente benemerito della città di Napoli, e superiore davvero ad ogni elogio, profittò dello stato d'assedio per fare una grande retata di camorristi, e così è avvenuto che per due mesi non si è inteso quasi più parlare di furti, di rapine, di omicidi e dei soliti dichiarazioni camorristici.

Il male si è che, cessato lo stato d'assedio, i camorristi ritorneranno, e vorranno rifarsi del tempo perduto. La questura di Napoli purtroppo ai camorristi, che fanno presso a poco il comodo loro, ci bada poco. Essa pensa molto ai socialisti.

Costituiti i tribunali militari, la questura diè opera a cercare i socialisti, i quali, non occorre dirlo, erano già scappati. Veramente i socialisti veri, indicati notoriamente come sobillatori, non erano che due, ma quando la questura li cercò, essi erano già al sicuro in Svizzera.

Tuttavia qualche cosa bisognava ammannire ai tribunali militari, qualche cosa che non si riducesse a processioni, a disubbidienze, a contravvenzioni o cose simili.

Tre giorni dopo le schioppettate (dico tre giorni dopo) si disse che a quell'ora da una finestra del Rettifilo si era veduto del fumo, che il fumo veniva in giù, che il fumo doveva venire da un revolver che sparava contro la truppa.

Pare impossibile che si siano aspettati tre giorni, e che la truppa, vedendo quel fumo, non sia salita subito ad arrestare il colpevole, e che non sia neppure salito alcuno dei vari

delegati che giravano come forsennati coi revolver alla mano.

Ma si aspettano tre giorni! E dopo tre giorni non si era più d'accordo nè sulla finestra, nè sul piano, nè sulla casa, e neppure sulla strada, perchè alcuni sostenevano che le revolverate erano venute dal Rettifilo, altri invece da un vicolo adiacente. Si trovano finalmente intorno a una finestra due buchi di palla da fucile, e si decide che da quella finestra devono essere partite le revolverate. Ma all'ora delle schioppettate, in casa non c'era il padrone. C'era solo una donna di servizio. Questa ha un amante. Si arrestano entrambi: l'amante riesce a dimostrare un *alibi*, il portiere giura che non ha veduto nè salire nè scendere nessuno. Dunque?

Dunque si condanna la donna, non come autrice del delitto, perchè ciò era stato escluso, non come favoreggiatrice, ma come complice necessaria di mancato omicidio, e condannata a dodici anni di reclusione, con due di segregazione cellulare.

Cosicchè se a casa mia fosse penetrato o per sorpresa o per forza qualcuno ed avesse sparato contro la truppa, io sarei stato condannato come complice necessario a dodici anni di reclusione con due di segregazione cellulare!

Questa sentenza così illogica, così crudele, contro una povera donna, ha fatto un effetto tristissimo sopra ogni ceto di cittadini: ufficiali, magistrati, le stesse autorità, tutti erano addolorati ed indignati di tale eccesso. Si disse, per iscusare il tribunale, che questo aveva voluto inveire contro quella donna, perchè sdegnato del suo silenzio, e perchè sperava che dopo la condanna avrebbe finalmente svelato l'autore del delitto; ma il fatto è che la donna ha persistito a dire che nessuno era entrato nella casa.

Se il Senato mi permette, vorrei accennare un altro solo fatto abbastanza caratteristico. Non si tratta adesso di revolverate, si tratta di eccitamento alla guerra civile. A sentire questa accusa, qualcuno s'immagina un tribuno che arringhi le turbe; no, signori, si tratta di un gobbetto non più alto di così, Luigi Verniero, di professione scrivano e disegnatore, un buon diavolo ch'io conosco da quattro anni, intelligente sì, ma di mente semplice come di costumi, che se è capace di eccitare qualche cosa, sarà la pietà, non certamente la guerra civile.

Una sera, anzi una notte verso le 11 e mezzo, si presenta a casa mia un giovane ufficiale del genio; era il difensore che mi aveva cercato tutto il giorno; mi racconta che il Verniero era stato arrestato come eccitatore alla guerra civile, e mi prega di andare l'indomani al tribunale a deporre tutto quel bene che potessi di quel povero uomo.

Io naturalmente andai, persuaso che il tribunale, non solamente l'avrebbe assolto, ma, vedendolo, gli avrebbe fatto delle scuse per i 20 giorni di carcere sofferto.

Ecco quello che risultò dal dibattimento. Il Verniero era solito frequentare un piccolo caffè a S. Giovanni Carbonara, uno dei più poveri quartieri di Napoli, ove il caffè è a un soldo la tazza, e lì si trovava con quattro o cinque amici, vecchi sonatori di trombone a riposo, già al servizio della banda municipale di Napoli. Vi erano state baruffe, non so se per questioni politiche, o perchè il poveretto attirasse colla sua infermità gli scherni dei suoi cari amici.

Una sera, dopo la promulgazione dello stato d'assedio, l'accusato disse ai suoi amici pensionati: è inutile che alla fine del mese andiate a riscuotere lo stipendio, perchè con l'avvento del socialismo le pensioni non si pagheranno più. Il giorno appresso furono tutti chiamati alla questura, ed interrogati. Il Verniero fu trattenuto in arresto, gli altri, impauriti, cercarono scusarsi il meglio che potevano, e le scuse che trovarono migliori furono accuse contro il gobbetto arrestato.

Il delegato intanto scriveva.

Nel dibattimento i compagni del povero gobbo raccontarono le cose nel modo più naturale, riconoscendo lo scherzo. Ma l'avvocato fiscale non si peritava d'interromperli continuamente con le deposizioni scritte alla mano, e cercando delle contraddizioni tra quello che affermavano e quello che era scritto. Interruzioni espressamente vietate da un articolo del Codice, onde il presidente ebbe a dirgli tre volte in mia presenza: ciò è irregolare. I testimoni a difesa furono unanimi nell'attestare la vita buona e modesta di quel povero uomo, ma il pubblico ministero fece la sua brava requisitoria, sostenendo l'eccitazione alla guerra civile, e chiese tre anni di reclusione. Il tribunale ne accordò due. E così quel poveretto sta

ora in carcere tra manigoldi e camorristi, e Dio sa quali torture, oltre il carcere, sta ora soffrendo.

Ho voluto citare questi due fatti, perchè mi sembrano caratteristici: credo che se ne potrebbero citare parecchi altri simili.

E ora mi affretto alla conclusione. E la conclusione si risolve in tre raccomandazioni che faccio, una al ministro guardasigilli, una al ministro della guerra e una terza al presidente del Consiglio.

Dal ministro guardasigilli invoco che si provveda ad una revisione sollecita, sia pur sommaria, di tutti i processi, e a una pronta riparazione di molte condanne eccessive, per non dire ingiuste. Egli è ministro di grazia e di giustizia, ma in questo caso la grazia e la giustizia fanno una cosa sola.

Al ministro della guerra raccomando di portare la sua attenzione sopra i ruoli del personale della giustizia militare. Questo personale conta nomi rispettabilissimi ed illustri, ma può darsi che il ministro della guerra trovi che non tutto questo personale sia all'altezza della sua missione. La revisione che ho raccomandata al ministro guardasigilli potrà essere utile anche al ministro della guerra; e non aggiungo altro.

Al presidente del Consiglio domanderei primieramente quando cesseranno gli stati d'assedio o almeno quando cesserà quello di Napoli.

Mi permetta poi di ricordargli una promessa che fece solennemente alla Camera ed al Senato il Ministero passato, alla vigilia delle sue dimissioni, la promessa cioè che dentro l'anno 1898 si sarebbe presentata una legge che regoli lo stato di guerra in tempo di pace.

(Dico stato di guerra e non stato d'assedio, perchè il Codice penale militare parla solo di stato di guerra e non di stato d'assedio. Questa è una questione di parole, a cui io non annetto grande importanza, ma non è fuor di luogo notare come questa locuzione errata nei decreti, che hanno promulgato *lo stato d'assedio*, potrebbe forse invocarsi come una causa di nullità dei decreti stessi).

Io spero che l'onorevole presidente del Consiglio farà sua la promessa del suo predecessore, promessa che del resto risponde ad un voto del paese, ed anche ad un voto espresso

dal Senato non è gran tempo, quando si discuteva qui del nuovo Codice penale militare.

Questa legge dovrebbe avere di mira specialmente i tribunali di guerra: definire i reati di competenza di questi tribunali, la sfera di loro giurisdizione, definire le retroattività. Se vi hanno da essere dei difensori, sieno difensori in regola. Se non si vogliono difensori avvocati si aboliscano anche gli avvocati fiscali e si mettano a loro luogo ufficiali comuni collo stesso grado degli ufficiali difensori, per equilibrare la difesa coll'accusa. Si otterranno così sentenze più giuste, perchè dettate dal buon senso naturale dei giudici.

Io questo invoco, non solo per amore della giustizia, ma anche nell'interesse del prestigio dell'esercito. Fanno più male all'esercito certe ingiustizie a freddo, che venti uomini caduti sotto una scarica provocata da una folla che insulta la truppa. L'esercito ormai concentra tutti i nostri affetti; è il figlio primogenito della nazione, è il sangue stesso della nazione, come già disse felicemente alla Camera l'onorevole ministro della guerra; e mal provvede al suo prestigio tanto chi l'obbliga a subire impassibile coll'armi al braccio le replicate offese della piazza, quanto chi gli impone funzioni odiose, contrarie alla sua stessa natura.

Il presidente del Consiglio è del resto generale dell'esercito, e non ha bisogno di eccitazioni in questo senso.

Io ricordo con compiacenza l'opera sua a Bari, dove fu mandato con pieni poteri quando v'infierivano i saccheggi, le devastazioni, gli incendi. Egli seppe ricondurre l'ordine e la calma senza bisogno di stati d'assedio, di tribunali di guerra, nè di bandi militari. Io gliene faccio le mie sincere e vive felicitazioni.

L'opera del generale Pelloux a Bari è un insegnamento ed un augurio; è insegnamento che anche in casi di tumulti gravi si può ripristinare l'ordine senza bisogno di quegli arnesi che si chiamano i tribunali di guerra; è augurio che con la nuova legge questi arnesi nei rari casi in cui occorrono, cessino di essere arnesi di terrore, e divengano strumenti veri di giustizia e di pace.

PELLoux, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. (*Segno di viva attenzione*). Veramente io non mi aspettavo lo sviluppo che il senatore Siacci ha creduto di dare alla sua interpellanza; l'aspettavo tanto meno perchè suppongo che il senatore Siacci non può non conoscere molte cose che si sono svolte in questi giorni, e specialmente la discussione avvenuta alla Camera dei deputati sui provvedimenti che sono stati votati ieri, così detti temporanei ed urgenti, per il mantenimento dell'ordine pubblico; provvedimenti già approvati, ripeto, dalla Camera dei deputati, e che ho avuto l'onore di presentare oggi al Senato. Il relativo disegno di legge potrebbe appunto dare occasione alla discussione che oggi il senatore Siacci ha voluto intavolare.

Ringrazio anzitutto il senatore Siacci delle parole molto benevole che ha voluto indirizzarmi sulla mia missione a Bari, ma devo proprio anche dirgli subito che ieri stesso o l'altro ieri, alla Camera dei deputati ho dovuto, pur ringraziando parecchi deputati che mi avevano fatto lo stesso elogio, declinarne il merito.

Ho anche spiegate le ragioni per le quali io ritenevo non dover essere lodato per non aver proclamato lo stato d'assedio nelle Puglie.

Non starò a ripeterlo oggi; quello che dichiaro è che se, quando ho vista la situazione dopo la mia andata a Bari, avessi riconosciuto che poteva esservi la necessità dello stato d'assedio, sarei stato io il primo a proporlo al Governo centrale.

Detto questo, osservo che l'interpellanza del senatore Siacci consta di due parti ben distinte: una di ordine generale, l'altra riguardante due processi particolari di cui il senatore Siacci ha ragionato, cioè due condanne speciali in mezzo a tante che sono state pronunciate a Napoli e altrove.

E su questa parte dichiaro subito al senatore Siacci che non posso assolutamente seguirlo. Le sentenze dei tribunali militari non sono giudicabili nè dal Parlamento, nè dal Governo, senatore Siacci; ci vuole la Cassazione. Se quei condannati avranno ricorso, la Cassazione deciderà. (*Approvazioni*).

Io crederei di far cosa non corretta venendo qui a discutere le sentenze dei tribunali. Detto questo, passo alla parte d'ordine generale.

Mi duole di dover trovare, per conto mio, che

anche nella parte d'indole generale il senatore Siacci forse sia andato oltre a quello che sarebbe stato desiderabile, venendo a fare dei confronti d'ordine così generici tra le sentenze di un tribunale di una città e le sentenze di un tribunale di un'altra città; tra le sentenze del tribunale di Napoli e quelle dei tribunali di Milano e Firenze.

Anche su questo credo che non si possa discutere per molte ragioni ovvie che non è nemmeno il caso di enumerare.

Quindi veramente per rispondere all'interpellanza del senatore Siacci sulla parte alla quale mi pare che debba limitarsi l'interpellanza stessa, non mi è necessario spendere molte parole.

I tribunali militari sono una conseguenza diretta dello stato d'assedio; non sto a fare la sottile distinzione che alla fine della sua interpellanza il senatore Siacci ha creduto di fare fra lo stato di guerra previsto dal Codice militare, e lo stato d'assedio come si presenta in questo caso speciale di cui trattiamo.

È vero; uno parla di stato di guerra e l'altro parla di stato d'assedio; anzi questo stato attuale è perfino stato qualificato nell'altro ramo del Parlamento, come stato d'assedio civile.

Ma qualunque sia il modo con cui si vuole qualificarlo, tutti comprendiamo perfettamente quello che si vuol dire. La distinzione che si fa qui non ha ragione di essere, mi pare che non cambia per nulla la sostanza. In fondo lo stato d'assedio è la dichiarazione dello stato di guerra.

In poche parole io direi (anche questa definizione, giuridicamente parlando, non sarà perfettamente giusta) che è lo stato di guerra all'interno.

Il Governo ha il diritto di proclamare la guerra all'estero, e allora ci sono quelle date condizioni stabilite dal Codice militare: quando il Governo ritiene necessario per ragione di ordine pubblico di doverlo adottare, proclama lo stato di guerra all'interno, che è poi lo stato d'assedio che ha delle conseguenze che non possono finora essere cambiate.

Dunque i tribunali militari sono le conseguenze di uno stato speciale. Finora ne siamo a questo punto; i tribunali militari sono come sono previsti dal Codice penale militare.

Sarà un bene, sarà un male, quella è una discussione che si può fare, e lì precisamente sta il nodo della questione.

Mi duole di dover anticipare una discussione che verrà tra breve, spero, al Senato che è precisamente quella sull'art. 1° del disegno di legge che ho avuto oggi l'onore di presentare. Il Ministero passato in questo articolo 1°, sotto la forma di una promessa, annunciava una legge sullo stato d'assedio che avrebbe presentato prima del 31 dicembre prossimo.

Il Ministero attuale, non avendo creduto di poter prendere l'impegno di presentare a data fissa un disegno di legge così difficile, perchè tutte le potenze quando hanno voluto stabilir lo stato d'assedio legale, hanno incontrato gravi difficoltà nella discussione che è avvenuta, ha detto che avrebbe studiato la materia e presentato ciò che credeva più opportuno.

Il Ministero ha creduto piuttosto di domandare un *bill* di indennità per lo stato d'assedio che esiste a Milano, Firenze e Napoli, ed ha domandato questo *bill* d'indennità perchè le cose fatte uscivano dai poteri ordinari che ha il Governo.

Ha approfittato di ciò per proporre anche che al Governo fosse dato il diritto di mantenere, revocare, o *limitare* gli stati d'assedio esistenti in seguito ai decreti reali che si trattava così di convertire in legge. Ed in questa parola *limitare* intendeva due cose.

Limitare territorialmente nel senso che a misura che si rientrava nella situazione normale in qualche provincia si potesse in esse far cessare lo stato d'assedio, senza che per ciò cessasse nelle provincie contigue.

Per esempio in Toscana è stato tolto dalla provincia di Massa, e mano mano che le cose si ristabiliranno, si potrà togliere in varie provincie.

Questo per l'estensione territoriale. Ma si domandava anche di limitarlo per le attribuzioni, e questo precisamente in relazione alle attribuzioni dei tribunali militari.

Non c'è nessuno che non riconosca che i tribunali militari, applicati puramente e semplicemente come sono previsti dal Codice, e come devono essere, fintantochè non è altrimenti disposto, presentano degli inconvenienti gravi. Ma, onor. Siacci, l'inconveniente più grave che ci trovo io, è che i giovani ufficiali non ci

guadagnano nulla a fare gli avvocati difensori, specialmente in processi come quelli che si tratta di svolgere in queste circostanze. (*Benissimo*).

Io non credo si debba accusare i tribunali militari di essere feroci, di emanare sentenze incompatibili; quello che so però è che la difesa non manca in questi processi, ed anzi si è visto anche a Milano che la difesa, quantunque fatta da giovani ufficiali, è stata sostenuta molto bene! non vado a guardare se questi ufficiali difensori si sieno o meno consigliati con avvocati, il certo si è che ci sono state difese fatte molto bene.

Del resto questo lo prova anche un fatto, ed è che c'è stata una grande differenza in molti di questi processi fra le conclusioni dell'accusa e le sentenze pronunciate.

E non bisogna poi soltanto guardare la sentenza del gobbetto, e quello della donna al Rettifilo: io ho esaminato una grandissima quantità di questi processi ed ho constatato, circa gli avvocati fiscali, che essi non sono poi stati così feroci come si dice, ed in molti casi hanno rinunciato all'accusa, quando questa non sembrava fosse abbastanza fondata.

Si sa che un tribunale militare non può essere molto mite! ma questa non è una ragione per biasimare tutto quel personale che in fin dei conti fa il suo dovere il meglio che può, il meglio che sa e lo fa secondo le sue attribuzioni, secondo le sue facoltà, sulle quali poi non è tanto facile giudicare.

Sono d'accordo col senatore Siacci che bisognerebbe sottrarre ai tribunali militari molti processi che con lo stato d'assedio non sono veramente connessi, come piccole contravvenzioni, ecc. Ma credo che-bisogni lasciar loro quei processi che si riferiscono alle cause che hanno determinato lo stato d'assedio.

Quindi, riassumendo, riconosco che i tribunali militari fanno ciò che debbono fare, e riconosco anche che si può ammettere essere forse opportuno di modificarne le attribuzioni, secondo il concetto espresso dal senatore Siacci.

Quanto alle raccomandazioni che egli ha fatto, per quello che si riferisce alla domanda al ministro di grazia e giustizia di revisione delle condanne, e dell'uso del diritto di grazia, debbo dichiarare che la revisione delle condanne non spetta al ministro guardasigilli; e, circa la

grazia, non si può dimenticare che sono talvolta state molto dannose delle grazie pronunciate troppo presto, e forse troppo indulgentemente; e che siamo appena fuori da disordini gravissimi di cui non si deve assolutamente permettere il ritorno.

Relativamente alla raccomandazione fatta a ministro della guerra, credo poter rispondere per lui, ch'egli non può accettare una specie di voto di biasimo sul personale della giustizia militare, perchè quel personale non lo merita. Che vi sia qualche avvocato più o meno abile nelle sue attribuzioni, è ammissibile; ma che il personale sia biasimevole non è assolutamente giusto.

Il senatore Siacci mi domanda infine quando cesseranno gli stati d'assedio, e precisamente quello di Napoli. Su ciò posso ripetere quello che ho detto nell'altro ramo del Parlamento, cioè che cesseranno il più presto possibile.

Se non vi fosse stato già questo impedimento che molti processi sono finiti, ed altri sono in corso, per fatti avvenuti nelle stesse circostanze e nello stesso tempo, si potrebbe dire: se voi credete che materialmente la tranquillità è ritornata (perchè dal lato morale nessuno potrebbe asserire che vi sia quella serenità che vi era prima dei fatti avvenuti), se credete che materialmente la tranquillità ci sia, si potrebbe oggi stesso togliere lo stato d'assedio.

Alcuni dicono: fate passare i processi in corso ai tribunali ordinari; e questo veramente, se non si trattasse che di cosa minima, si potrebbe farlo; ma per processi che hanno una certa importanza e che possono portare delle condanne abbastanza gravi, non si saprebbe come farlo. Non si saprebbe comprendere come coloro che hanno avuto occasione di essere giudicati per i primi debbano essere giudicati da un tribunale differente da quelli che sono venuti dopo in discussione, e ciò unicamente per un fatto d'ordine cronologico, quantunque i fatti che li hanno originati siano avvenuti nella stessa occasione. Se non ci fossero queste ragioni, lo ripeto, lo stato d'assedio a Napoli si potrebbe togliere sino da oggi.

Però mi propongo di toglierlo finiti i processi in corso, i quali, da quello che mi risulta (all'infuori dell'imprevisto), avranno fine fra pochi giorni.

Questa è l'unica risposta adesiva che io possa

fare all'interpellanza del senatore Siacci. Non so se l'avrò soddisfatto; ma, in parte, spero di sì.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Io non debbo ritornare, a proposito di una raccomandazione specialmente a me diretta dall'onorevole Siacci, su ciò che ha già detto il presidente del Consiglio. Questi ha risposto in modo chiaro e preciso all'onorevole Siacci circa la revisione dei processi da lui invocata ed ha dichiarato opportunamente che non poteva esser fatta, per opera del Governo, trattandosi di giudizi dei quali solo la Corte di cassazione può giudicare.

La revisione dei processi, per quanto si riferisce ai delitti comuni, trova nel Codice di procedura penale segnate le modalità indispensabili alla sua attuazione; ma in ciò non entra, nè può entrare l'azione del Governo, il quale deve lasciare che le legittime competenze si svolgano nel modo e nelle forme volute dalle leggi.

Ma l'onorevole Siacci, per incidente, ha richiamato la mia attenzione su di un argomento per il quale gli debbo una risposta. Egli mi ha segnalato un inconveniente, quello degli eccessivi ritardi nell'esecuzione delle sentenze penali.

Io ho ragione di credere che l'inconveniente segnalato dal senatore Siacci, non abbia l'estensione dal medesimo attribuitagli. Ciò non pertanto posso assicurarlo che ho avuto già occasione di occuparmi di questo argomento e non mancherò di richiamare su di esso l'attenzione dei funzionari del pubblico ministero.

Posso aggiungere che il Governo non mancherà di fare anche su questo punto il debito suo e che sarà provveduto, perchè i giudicati abbiano con sollecitudine la loro esecuzione, senza che influenze di qualsiasi natura, valgano ad arrestarne o ritardarne l'esecuzione. (*Benissimo*).

Son certo che l'onorevole senatore Siacci vorrà di queste mie parole prendere atto, e dichiararsi soddisfatto.

SIACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIACCI. Comincio col prendere atto dell'ultima dichiarazione del ministro guardasigilli, cioè:

che le sentenze di condanna saranno da ora in poi...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia*. Non ho detto da ora in poi, ho detto: se qualche inconveniente c'è stato, si provvederà.

SIACCI. Il che viene a dire, mi pare, la stessa cosa.

Voci. No, no.

SIACCI. Prendo in ogni modo atto della dichiarazione del ministro di grazia e giustizia e quanto ad essa mi dichiaro soddisfatto.

Mi rincresce però che il ministro guardasigilli e il presidente del Consiglio abbiano franteso una raccomandazione che io ho fatto al guardasigilli stesso. Io forse mi sono male spiegato quando ho raccomandato di provvedere ad una revisione delle sentenze.

Io so bene che non spettano al guardasigilli le revisioni legali delle sentenze, bensì a tribunali di ordine superiore, e nel caso dei tribunali di guerra non ci è che la Corte di cassazione che possa cassare le sentenze. Io questo lo sapeva e forse ho fatto male a non ricordarlo per maggior chiarezza; ma veramente io ho accennato alla qualità che ha il guardasigilli di essere ministro di giustizia e di grazia, e più che alla giustizia poteva comprendersi che io alludeva alla grazia; quando parlava di revisioni di processi.

Sono d'accordo col presidente del Consiglio che la grazia, quando sia eccessiva e senza distinzioni, annulla gli effetti delle condanne e può essere incentivo a delitti ulteriori. Su questo sono perfettamente d'accordo, e quando ho accennato a revisioni, intendevo appunto alludere a grazie parziali, numerose sì, ma non ad amnistie o ad indulti generali.

Sono questi che, secondo il mio giudizio, possono produrre gli effetti disastrosi a cui accennava il presidente del Consiglio, non le grazie fondate sulle risultanze di uno studio affidato a persone competenti, cioè ad una commissione che esaminasse e raccogliesse ciò che vi sia d'anormale nei singoli processi.

Credo di essermi oramai abbastanza spiegato circa la revisione.

Mi sarebbe difficile di rispondere a tutte le parti del discorso del presidente del Consiglio. Mi compiacco però che nella sostanza siamo d'accordo.

Egli non approva l'istituto dei tribunali di guerra per certe ragioni le quali sono un po' diverse da quelle per cui non li approvo io, ma infine neppure egli li approva. A lui non piace che gl'ufficiali facciano da avvocati difensori, quantunque riconosca che lo fanno molto bene...

PELLOUX, *ministro dell'interno*. In simili processi...

SIACCI... Io trovo che quando dalla parte dell'accusa vi è un avvocato, e dalla parte della difesa vi è un giovane ufficiale, per quanto bravo, intelligente e di cuore, l'accusa avrà sempre una preponderanza sulla difesa, specialmente quando si tratta di reati non contemplati nel Codice penale militare, ma bensì nel Codice penale comune.

Del resto io non posso non dichiararmi soddisfatto, quando il presidente del Consiglio dice, che nella nuova legge che regolerà lo stato d'assedio, o per dir meglio, lo stato di guerra (e mi permetta il signor ministro di adoperare questa parola che è la parola legale, quella consacrata dal Codice penale militare), che nella nuova legge, che regolerà in modo definitivo (spero presto), la materia dello stato di guerra in tempo di pace, si provvederà che i tribunali funzionino il più correttamente che sia possibile.

Riguardo al personale della giustizia militare, io non l'ho accusato di incapacità o di non essere tutto all'altezza del suo ufficio. Ho detto anzi che in esso vi sono nomi rispettabilissimi ed illustri, ma che esaminando le risultanze di certi processi si potrà forse riconoscere che non tutto il personale sia all'altezza della sua missione.

Tutto questo non offende affatto il personale della giustizia militare, perchè si sa che in tutti i Corpi si trova sempre qualche cosa da correggere, e poichè l'occasione è venuta di correggere anche il personale della giustizia militare, non bisogna trascurarla.

Riguardo alle felicitazioni che ho fatto al presidente del Consiglio, egli modestamente le respinge dicendo che se non ha messo lo stato d'assedio a Bari è perchè ha creduto non necessario di metterlo. Ed io lo felicito appunto per questo, di non aver creduto necessario lo stato d'assedio. Si sa bene che quando lo stato d'assedio è necessario, si deve mettere, e creda, onorevole presidente del Consiglio, che io mi sarei ben guardato dal felicitarla, se ella tro-

vando necessario lo stato d'assedio, non l'avesse messo.

Ella ha detto che toglierà lo stato d'assedio da Napoli, quando i tribunali militari avranno esauriti i processi in corso.

Io avrei desiderato un'altra risposta, poichè se osservo l'art. 574 del Codice penale militare, trovo scritto:

« La giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra e dei tribunali militari straordinari cessa col finire dello stato di guerra ».

L'articolo non dice già che lo stato di guerra finisca quando avranno finito i tribunali militari; dice il contrario.

Potrei aggiungere altra cosa; potrei citare la risposta che diede qui in Senato il 12 marzo 1894 il presidente del Consiglio di quel tempo, a chi temeva che gli stati d'assedio si prolungassero per prolungare i tribunali militari; ma siccome il mio discorso non è di opposizione, me ne astengo volentieri. Veramente, non comprendo perchè il presidente del Consiglio abbia fatto il viso dell'armi alle mie osservazioni, che sono perfettamente obbiettive, e fatte solo per amore all'esercito, e nell'interesse della giustizia e dell'ordine.

Sono lieto, in ogni modo, che il ministro dell'interno, a parte gli accessori, consenta in fondo nelle mie idee, avendo dichiarato che i tribunali di guerra cesseranno al più presto possibile, e si provvederà ad essi per l'avvenire con una nuova legge.

Posso quindi dichiararmi, anche per tal riguardo, soddisfatto.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio*. Due parole di schiarimento all'onor. Siacci.

Nella sua interpellanza essendo entrato nell'esame e discussione di certe cause specificate, io gli ho detto che non credevo fosse il caso parlarne qui, perchè ciò non spetta nè al Governo nè al Parlamento; del resto riconosco che il senatore Siacci è stato ispirato dall'interesse del paese e dell'esercito, e non potrei davvero supporre il contrario.

Egli ora ha letto un articolo del Codice penale il quale dice che i processi cessano quando cessa lo stato di guerra; ma evidentemente tutti riconoscono che noi siamo in uno stato che

non è quello previsto dall'articolo del Codice penale. L'articolo è giustissimo, perchè evidentemente non si potrebbe continuare lo stato di guerra con un paese, con una potenza estera solo perchè da noi esistono ancora dei processi in corso. Lo stato di guerra cessa quando la guerra è finita, ma questo stato di guerra è determinato da fatti d'ordine supremo qual è la conclusione della pace; e la conseguenza della cessazione dello stato di guerra, è la cessazione dei tribunali militari.

Qui noi invece siamo in una condizione speciale, e lo stato di guerra non ha grande importanza relativamente alle vessazioni ed agli inconvenienti, direi, che può apportare al pubblico; quindi trattandosi di pochi giorni ancora non è il caso di trattare diversamente i colpevoli ed alcuni farli condannare dai tribunali militari, altri no.

Era questo che volevo dire al senatore Siacci.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Seguito della discussione del progetto di legge:

« Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità degli operai » (N. 149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità degli operai ».

Ieri, come il Senato rammenta, si approvarono i primi tre articoli; passeremo ora all'articolo 4 che rileggo:

#### Art. 4.

Le entrate annuali ordinarie della Cassa Nazionale sono le seguenti:

a) una terza parte degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio, di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898; e dal 1° gennaio 1899 in avanti, cinque decimi dei detti utili annuali; e di più, quando la somma dei depositi a risparmio nelle Casse postali raggiungesse lire 500 milioni, la maggior parte-cipazione in ragione di sette decimi, per la parte di utili che proporzionalmente corrisponda all'ammontare dei depositi al disopra dei 500 milioni;

b) una quarta parte degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziali, di cui all'articolo 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, per ciascuno dei due anni 1897 e 1898; e dal 1° gennaio 1899 in avanti, la metà degli utili stessi.

c) l'importo delle eredità vacanti devolute allo Stato, a sensi degli articoli 742 e 758 del Codice civile;

d) i frutti annuali del fondo patrimoniale della Cassa stessa, di cui nei precedenti articoli 2 e 3;

e) ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nei primi dieci anni compiuti dopo quello nel quale avverrà la costituzione della Cassa Nazionale, una parte delle entrate annuali indicate nel precedente articolo, dopo dedotte le spese di amministrazione, sarà prelevata e messa ad incremento del fondo patrimoniale della Cassa. Tale prelevamento verrà fatto nella misura da determinarsi di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, in modo però che al termine del decimo anno il fondo patrimoniale raggiunga un importo non minore di 16 milioni di lire.

(Approvato).

#### Art. 6.

Alla Cassa Nazionale possono essere iscritti i cittadini italiani d' ambo i sessi che attendano a lavori manuali, ovvero prestino servizio ad opera o a giornata.

Le donne maritate possono iscriversi senza bisogno del consenso del marito, e i minorenni, senza bisogno dell'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Per ciascun iscritto dovrà essere corrisposto alla Cassa, direttamente dall' iscritto stesso o da altri per conto di lui, in ogni anno, un contributo che non potrà superare la somma di L. 100 e che potrà essere versato anche a rate non minori di centesimi 50.

Tale contributo però dovrà raggiungere almeno le L. 6 per anno, affinché l' iscritto sia

ammesso a partecipare alle quote di concorso di che all' articolo seguente.

Chi presenta la domanda d' iscrizione alla Cassa dovrà dichiarare se intende di vincolare intieramente i contributi annuali alla mutualità, ovvero, se preferisca di riservare durante il periodo di accumulazione i contributi stessi, affinché questi, in caso di morte prima della liquidazione di cui all' art. 10, siano restituiti alle persone indicate nell' art. 12.

FAINA E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FAINA E. Ieri, in occasione della discussione dell' art. 1°, il Senato manifestò chiaramente il desiderio di procedere all' approvazione di questa legge senza apportarvi modificazioni. Quindi mi limito ad esprimere opinioni mie sopra argomenti importanti, perchè è giusto che ognuno prenda la sua parte di responsabilità.

Su questo articolo vi fu discussione nell' altro ramo del Parlamento, e la dizione approvata è diversa da quella che era stata proposta dal Ministero e dalla Commissione. È uno dei punti più importanti della legge.

Il progetto ministeriale, nel quale concordava la Commissione dell' altro ramo del Parlamento, lasciava libera la scelta fra i due sistemi, assicurazione mutua, o assicurazione a conti individuali.

La relazione che precede il progetto di legge presentato al Senato, spiega per quali ragioni il ministro proponente modificò egli stesso la dizione dell' articolo durante la discussione, e dalla libera scelta dei due sistemi si passò ad un sistema solo, ossia a quello unico della mutualità. È ben vero che apparentemente colla legge attuale è data anche facoltà di scegliere fra i due sistemi, inquantochè è detto che l' assicurato può dichiarare di voler conservare la proprietà dei suoi depositi durante tutto il tempo dell' accumulazione.

Questa riserva però dà un così limitato diritto all' assicurato, che è assolutamente inverosimile che questa forma possa essere da esso accettata. Dalla stessa discussione avvenuta nell' altro ramo del Parlamento e dalla relazione dell' onorevole ministro proponente presentata al Senato, questo appare chiarissimo. La ragione fu che il conto individuale, così si diceva, dà dei risultati talmente limitati da non

rispondere al fine della legge, che è quello di assicurare una pur modesta pensione in caso di vecchiaia; mentre il sistema della mutualità, passando a beneficio dei sopravvissuti le quote perdute dai premorti, permette un'accumulazione maggiore e quindi la formazione di un capitale, che, convertito in rendita vitalizia, dà certamente una cifra maggiore dell'altro sistema. Io convengo sulla verità di questo fatto, ma non sono punto persuaso che questo metodo sia preferibile all'altro. E accenno solamente alle ragioni che suffragano il mio concetto.

Si dice anzitutto che il sistema delle pensioni tontinarie è quello adottato per tutti gli impiegati dello Stato, dei comuni e delle provincie. Dunque, *a priori*, si dice, si deve supporre che sia il sistema preferito dalla massa della popolazione. Ma si è dimenticato una cosa, ed è questa: che nelle pensioni non è l'impiegato che di sua volontà spontanea preleva dallo stipendio una somma e la porta alla Cassa pensioni, ma è lo stesso Stato, o il comune, o la provincia che ordina il pagamento dello stipendio, che gli trattiene la quota; ciò che è assai diverso.

La trattenuta di una quota è un risparmio obbligatorio, un risparmio forzoso e quindi è un risparmio facile, perchè chi aspira alla pensione, anche se non la volesse, è costretto a risparmiare ugualmente. Diverso è il caso di chi risparmia volontariamente. In tal caso bisogna che la spinta determinante al risparmio sia forte abbastanza per indurre il risparmiante al sacrificio immediato, in vista di un beneficio futuro.

Mi pare chiara la differenza fra i due sistemi.

Ora a me sembra che la speranza di una pensione tontinaria sia una troppo lieve speranza per indurre l'operaio al risparmio, perchè egli riflette quello che riflettono tutti i cittadini che fanno delle assicurazioni. Tutti dicono: va bene che io metta da parte tutti i mesi, tutti gli anni questa somma perchè quando avrò raggiunto i miei sessantacinque anni di età, dopo 40 anni di risparmio, avrò una pensione; ma dice anche: e se per disgrazia muoio al sessantaquattresimo anno, tutta questa somma economizzata è perduta per me e per la mia famiglia.

E qui, permettetemi che mi trattenga un po' sopra la questione della famiglia.

Io credo che il risparmio a capitale anziché a rendita vitalizia sia un mezzo molto più efficace per il mantenimento del vincolo familiare, di quello che non sia la pensione tontinaria pura e semplice.

Sul piccolo capitale risparmiato giorno per giorno, anno per anno, si fa sempre assegnamento come su di una somma che non fugge più, assegnamento che non può farsi sulla pensione.

Infatti, chi rilascia una quota per la pensione, nonostante abbia messo da parte non poco danaro, se ha la disgrazia di morire prima di aver diritto alla pensione, il danaro risparmiato va perduto e per sé e per la famiglia.

E ciò è tanto vero che tutte le Società d'assicurazione vi risponderanno che la forma di assicurazione in caso di morte, è quella preferita da tutti gli assicurati, mentre le assicurazioni aleatorie, quelle, per esempio, dotali, sono rarissime.

L'assicurazione dotale consiste nel pagamento di un premio annuale che viene ritirato poi dallo assicurato quando giunge all'età di ventun anni; ma se premuore perde tutto.

Ora questa forma è la meno accetta.

Noto che a questa obiezione è stata contrapposta una osservazione.

Si dice: Ma è naturale che così sia nelle assicurazioni ordinarie. Le assicurazioni ordinarie sono fatte dai borghesi, dalle classi le quali possono risparmiare e possono proporsi un fine molto più elevato di quello che non sia il provvedere a sé stesso negli anni della vecchiaia.

I borghesi, in una parola, si propongono di provvedere alla loro famiglia. Ma tale, si obietta, non è il caso degli operai che hanno caro e grazia di poter assicurare un tanto per non morire di inedia nei giorni della vecchiaia. Confesso che nemmeno questa obiezione mi convince.

Innanzitutto non mi pare vero che la somma accumulata da 25 a 65 anni, ossia nel periodo di 40 anni, sia una somma così insignificante come generalmente si crede.

Non mi pare vero, se si tiene conto di un interesse ragionevole. E quando dico di un interesse ragionevole, non intendo parlare di un

interesse di favore, ma soltanto di un interesse di giustizia.

La rendita pubblica italiana porta scritto lo interesse al 5 per cento, e tutti dobbiamo augurarci che il suo valore corrente sia effettivamente, come è scritto, di 100 lire per ogni 5 lire di rendita; ma sul 5% si preleva l'imposta di ricchezza mobile dell'uno per cento; ciò che riduce l'interesse della cartella del Debito pubblico al 4 per cento. Ma se l'imposta non ci fosse, l'interesse della cartella del Debito pubblico sarebbe del 5 per cento netto.

Ora io domando: A questa forma di risparmio, quale è portata da questa legge, è giusto applicare l'imposta di ricchezza mobile? A me non pare, tanto più che nel testo della legge è detto « che è esente da ogni specie di imposta ».

Io sarei più radicale. Vorrei che addirittura il deposito dell'operaio venisse iscritto al 5 per cento e non gravato dall'imposta di ricchezza mobile, e non credo di far un favore; io che dei favori sono nemico giurato.

In fondo, o signori, che cosa rappresentano queste dodici lire che l'operaio preleva dal suo salario giornaliero per accumularlo per i giorni nei quali non potrà lavorare? È una piccola porzione del suo salario che egli non consuma immediatamente, e che mette in disparte per consumarlo più tardi. Non è una vera e propria formazione di capitale, perchè la stessa legge, e qui ne convengo, ammette che il capitale sarà sempre così esiguo, che se effettivamente l'assicurato dovrà vivere esclusivamente su di esso, lo dovrà convertire in rendita.

E, come è esente dalla imposta di ricchezza mobile l'opera dell'uomo, finchè non raggiunga una determinata cifra, mi pare logico che questo operaio che non può mettere da parte più di 6 o 12 lire, debba essere compreso nella categoria di quei tali che non debbono pagare ricchezza mobile; e, se mette in disparte le 12 lire, è giusto che questa somma risparmiata possa produrre il suo interesse completo al 5 per cento senza pagare imposta.

Ora, se così fosse, le 12 lire messe ad interesse composto per 40 anni, cioè dai 25 ai 65 anni, al 5 per cento, produrrebbero un capitale di circa lire 1524.

La legge dice che intende di integrare il ri-

sparmio dell'operaio con altri cespiti e li ha stabiliti.

Di questi cespiti alcuni li approvo, altri no; ne cito uno solo che non approvo, quello che consiste nel prelevamento di una parte degli utili delle Casse di risparmio.

Se questi utili appartengono a qualcuno che non sia lo Stato, appartengono ai depositanti. Questo prelevamento dagli utili dei depositanti a beneficio di una sola classe è stabilito per legge, quindi non lo discuto; individualmente non l'approvo, ma è legge e l'accetto. Ma, posso ben dire che non l'approvo economicamente, perchè per quel poco che so di queste materie, non trovo questo cespite giusto. Io credo che sia ottima cosa fare il bene, ma bisogna farlo con giustizia.

Lo Stato con questo progetto dice doversi a questa somma aggiungerne un'altra come integrazione di risparmio e per ciò lo Stato concorrerà fino a 12 lire in questa integrazione.

Io credo che sarebbe sufficiente limitare il concorso dello Stato in un assieme di 6 lire per tutti i 40 anni.

Se lo Stato desse 6 lire, l'operaio non avrebbe che da economizzare 12 lire, e questo non è un risparmio impossibile; ora se a queste 12 lire si aggiungono le 6 lire di integrazione, avremo le 18 lire calcolate dalla legge e cioè un soldo al giorno.

Io prendo come punto di partenza gli stessi dati e dico: queste 18 lire messe al 5 per cento per 40 anni (dai 25 ai 65) danno un capitale di 2286 lire che l'operaio, dopo il 65 anno di età, dovrebbe ritirare, se il capitale si restituisse, mentre col sistema adottato dal progetto ciò non avviene.

Ora quale è l'obiezione che si fa ai conti individuali? È la troppa esiguità della cifra.

Ora 2286 lire di capitale, convertibile, se si vuole, in rendita vitalizia a 65 anni, non sono una somma così disprezzabile da potersi dire che non valga la pena della conversione.

Gli onorevoli ministri, che mi sono maestri in queste e molte altre cose ancora, ma in queste soprattutto, m'insegnano che a sessantacinque anni un capitale di 2286 lire, data la nostra tavola di mortalità, rappresenta una rendita annua che si avvicina alle 300 lire, unendo naturalmente capitali ed interessi.

Ora, se tutte le obiezioni fatte ai conti in-

individuali si riducono a quest'asserzione, che la cifra sarebbe troppo tenue, credo di aver dimostrato chiaramente che, alla fine dei quarant'anni, oltre ad avere una rendita ragguardevole, si assicura una pensione anche all'operaio che diventa inabile al lavoro per altre cause estranee alla legge degl'infortuni sul lavoro e non per vecchiaia.

Il Governo, preoccupato di questo fatto, ha escogitato una legge ingegnosa e geniale, ma troppo complicata: ha dovuto ricorrere ad una specie di fondo straordinario perchè capiva di non poter negare una pensione qualunque, ed ha accantonato un fondo di riserva col quale cercherà di rimediare all'inconveniente.

Ripeto che ciò è ingegnoso, ma credo che meriterebbe la pena di studiar la strada diretta e costituire i conti individuali al 5 per cento sulla ricchezza mobile. Si otterrebbe così un vantaggio materiale per l'operaio. E notate che l'effetto morale del conto individuale è grande. L'idea di un capitale che non verrà mai distrutto è un fattore di moralità elevatissimo ed io personalmente ne so qualche cosa per un esperimento che dura ormai da dieci anni.

Gli effetti morali dell'accumulazione dei primi capitali, siano pure vincolati fino ai sessantacinque anni di età e per quarant'anni dalla sottoscrizione, gli effetti morali, dico, sono notevolissimi, perchè l'operaio su quella piccola somma, che ogni anno vede crescere sul libretto e che ha la certezza che nessun evento potrà mai far sparire, fa tutti i giorni i conti in famiglia, conti che coll'altro sistema non si possono fare. Ripeto, io ho gran fede nell'influenza moralizzatrice di questo piccolo capitale e mi duole che questa fede gli altri non abbiano, e che in una legge di questa importanza non se ne tenga conto.

Abbiamo cominciato con una legge facoltativa e fra qualche anno verrà la legge obbligatoria, perchè questa è la strada fatale dalla quale non credo che ci sottrarremo.

Il conto generale è egoistico, non pensa che a sè, mette l'assicurato al di fuori della famiglia; mentre il conto individuale rappresenta l'interesse familiare, l'interesse del padre, come del figlio, del nipote; è infine il sogno, il soggetto di tutte le conversazioni.

Col sistema adottato in questo progetto di

legge si cominciano a vincolare gli eredi, *ascendenti, discendenti e il coniuge*. Invece col sistema del piccolo capitale ciò non avviene. Io conosco come si compongono le famiglie coloniche; ci vivo in mezzo, giacchè faccio il contadino.

Non si compongono solo di ascendenti e coniugi, e l'onorevole ministro dell'agricoltura, che è della regione della mezzadria, sa che in queste famiglie spesso si arriva alle ventitre, alle ventiquattro persone, e ci sono fratelli, nipoti, cognati; è tutta una sequela di gente. Ora di tutte queste non si tiene conto. Quando un celibe assicurato muore ed ha fatto il suo conto degli ascendenti, dei discendenti, e via dicendo, o se un figlio premuore al padre di famiglia, tutto questo è inutile. Per lui non vi sono interessi accumulati, e se anche ha una quota, non tutto va ai suoi eredi, ma solo una parte, e secondo il grado di parentela.

È tutto un altro concetto: non vi è più il risparmio con la formazione di un capitale, convertibile o no in rendita alla scadenza; è il concetto classico puro e semplice della pensione.

Non faccio proposte, perchè sono certissimo che niuna modificazione potrebbe essere arrecata a questo progetto di legge, e quindi le mie considerazioni non avranno un effetto pratico, neppure se, come ieri dissero i ministri di finanze e d'agricoltura, industria e commercio, si venisse ad una convenzione, che rendesse necessaria una leggina, perchè le basi fondamentali della legge non potrebbero cambiarsi. Tuttavia ho voluto fare queste considerazioni, le quali, saranno buone, saranno cattive, partono dalla grande e buona volontà con cui mi occupo di questo argomento.

#### Presentazione di progetti di legge.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare al Senato due progetti di legge, già approvati dalla Camera dei deputati: il primo avente per titolo: « Modificazioni e aggiunte alle leggi vigenti sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi »; il secondo: « Costruzione ed esercizio di un magazzino (Sylos) per pubblico deposito di granaglie

ed articoli affini nella stazione ferroviaria marittima di Venezia».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge che saranno rinviati, per ragione di competenza, all'esame della Commissione permanente di finanze.

Ripresa della discussione del progetto di legge: «Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai» (N. 149).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge per la Cassa di previdenza.

FORTIS, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole senatore Faina ha voluto oggi esporci le sue idee preferite in ordine a questa legge.

Egli però si astiene dal fare proposte concrete, nel convincimento che il Senato desideri di arrivare sollecitamente al termine di questa discussione e di approvare la legge.

Io ho lo stesso convincimento rispetto al desiderio del Senato; e sarò quindi molto breve nelle risposte che devo, per deferenza, al senatore Faina, perchè la discussione veramente non sarebbe che accademica.

Il senatore Faina preferisce il sistema del conto individuale semplice, e abborre dal principio di mutualità in questa materia. Questo è il sunto del suo discorso, la formula precisa della sua tesi.

Ma io credo che il senatore Faina s'inganni nel vagheggiare alcune idee che sono proprie di altra forma di previdenza, perdendo di vista i fini peculiari della legge in discussione.

In linea di fatto osserverò al senatore Faina che egli cade in errore ritenendo che nel sistema della legge sia dovuto un determinato interesse a coloro che partecipano alla Cassa.

Noi corrisponderemo il frutto medio dell'impiego che avremo potuto ottenere; quindi nessun rischio.

Il senatore Faina non deve dissimularsi che, se la legge determinasse *a priori* un interesse fisso, il giorno in cui l'interesse, per le condizioni generali del mercato, scendesse al di-

sotto, la differenza dovrebbe necessariamente stare a carico della Cassa stessa o dello Stato.

Il senatore Faina manifesta la sua disapprovazione per la scelta di alcuni dei cespiti ai quali si attingono i mezzi di sussistenza di questa Cassa, e disapprova in particolar modo la partecipazione ai frutti delle Casse postali.

Ma la disposizione è già scritta in una legge vigente ed è quindi inutile ogni discussione in proposito.

Finalmente il senatore Faina, per dimostrare che col conto individuale semplice si arriverebbe ad accumulare un capitale abbastanza cospicuo, il quale potrebbe essere di grande incentivo agli operai per associarsi alla Cassa di previdenza, parte da un dato completamente sbagliato, vale a dire, dall'interesse fisso del 5 per cento.

Partendo da questo dato, evidentemente si arriva a risultati erronei, dal momento che questo 5 per cento la Cassa non lo può assicurare, non lo può nè lo deve promettere. Dunque il capitale accumulato, del quale egli parla, è un capitale immaginario, almeno in parte.

Il senatore Faina dice: la rendita frutta il 5 per cento, e non importi che la tassa di ricchezza mobile riduca questo interesse del 4 per cento. Ma, onor. senatore Faina, noi facciamo una legge per un lungo avvenire; e mi vorrà garantire che la rendita 5 per cento non possa essere convertita al 3 o al 3 1/2? Convertita, dico, non ridotta. Certo che anche per i più scrupolosi osservatori della pubblica fede in fatto di consolidato non deve apparire strana nè impossibile l'idea della conversione. Il dato da cui parte il senatore Faina è di sua natura variabile ed è anche desiderabile che possa variare.

Infine gli elementi sui quali il senatore Faina fonda il suo conto, non sono elementi sicuri.

E torno al concetto che ho espresso fin da principio. Chi impedisce agli operai, onor. senatore Faina, di ritrarre dai loro risparmi anche un interesse maggiore del 5 per cento? Sarebbe forse una cosa molto facile al tempo nostro. E chi impedisce loro di accumulare anche più di quello che si domanda loro colla legge che stiamo discutendo?

Se non che lo scopo di questa legge non è semplicemente quello di mettere l'operaio in condizione di accumulare un certo capitale; lo

scopo della legge è quello di assicurare all'operaio (quando dico assicurare, mi riferisco per ciò stesso ad un metodo tontinario) di assicurare all'operaio una pensione vitalizia alla cui formazione concorre il contributo del socio, la Cassa di previdenza colle sue forze e la mutualità tra i soci.

Il senatore Faina che riconosce tanti vantaggi nel conto individuale semplice, perchè ricusa di riconoscere i vantaggi del conto individuale, temperato dalla mutualità? Perchè respinge il principio della mutualità?

Ma cosa vi ha di più bello, di più naturale, che cosa vi ha di più desiderabile che gli operai si costituiscano quasi in una sola famiglia per prestarsi vicendevole aiuto?

Io credo che il concetto del senatore Faina sulla preferenza da darsi al conto individuale semplice pecca in questo: che non riconosce alla legge il suo vero scopo. Noi abbiamo voluto concepire una data forma di previdenza. Il senatore Faina ne sostituisce un'altra che certo ha dei pregi, ma non corrisponde interamente al proposito nostro.

Quale sarebbe la ragione per la quale lo Stato dovrebbe aggiungere il proprio concorso ai risparmi degli operai?

La ragione, per me sostanziale, è il beneficio sociale, il quale non è il beneficio individuale; al beneficio sociale corrisponde la mutualità.

Ecco in qual senso io dico che solo colla forma mutua può giustificarsi il concorso dello Stato; il quale concorso nel sistema del conto individuale semplice, rigorosamente inteso, non sarebbe che un aiuto prestato ai singoli e nulla più.

Credo di avere così risposto al senatore Faina.

Non sono giusti ed esatti i calcoli dai quali egli parte per magnificare i risultati del conto individuale.

Il conto individuale semplice non può rispondere a quel concetto di previdenza che noi abbiamo voluto svolgere ed applicare con questo progetto di legge, il quale è di carattere essenzialmente sociale. Aggiungo che non credo si debba arrivare all'associazione *obbligatoria* che muove da un concetto socialista.

FAINA E. Non ci sarebbe niente di male.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credo che sarebbe improvvido e dannoso il ritenerla possibile. Io intendo quella

integrazione di cui ella pure ha parlato, per parte dello Stato, ma non intendo e non intenderò mai che lo Stato possa e debba sostituire la propria iniziativa all'azione individuale.

Il senatore Faina infine ha torto nel ritenere che non sia nella legge stabilito anche il conto individuale.

Il metodo del conto individuale è riconosciuto dalla legge, ma è temperato dal principio di mutualità; vale a dire si determinano e restringono i casi nei quali il capitale accumulato può ritornare alla famiglia.

Che la legge moderi in questa materia il principio ereditario, non mi pare che sia male.

Il senatore Faina si preoccupa specialmente degli operai delle campagne ed a buon dritto dal suo punto di vista, perchè egli si dedica particolarmente alle cose agricole, con molto profitto ed interesse pubblico.

Le famiglie degli agricoltori, egli dice, soprattutto dove vige la mezzadria, non sono soltanto costituite dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge, ma anche da tutti i collateralmente che sono riuniti sotto un medesimo capo di famiglia.

Ma l'on. Faina dimentica che l'unità determinata da lavoro comune e dalla convivenza non è unità familiare, ma riunione di diverse famiglie, non soltanto civilmente distinte, ma sovente anche d'interessi, riunione di famiglie soltanto temporanea e che da un momento all'altro e direi quasi incessantemente si modifica.

Altro non credo di aggiungere in risposta al senatore Faina, il quale, del resto, non facendo proposte concrete, ha desiderato soltanto di manifestare il suo pensiero ed ha dato a noi l'occasione di dire le ragioni per cui non abbiamo potuto accettarlo.

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. Dopo l'acuta analisi che dell'argomento ha fatto l'onorevole ministro di agricoltura, reputo inutile aggiungere altro. Mi limiterò ad associarmi a nome dell'Ufficio centrale a quanto egli ha esposto ed a riassumere brevemente i convincimenti che hanno tratto l'Ufficio centrale alle stesse conclusioni a cui è venuto il ministro di agricoltura.

Le forme di previdenza sono svariatissime, tutte commendevoli, ma ciascuna avente il fine proprio ed i mezzi più adatti. Il metodo espo-

sto così bene dal senatore Faina ha certamente i suoi pregi; ma è adatto al proposito a cui noi intendiamo? Quale è l'intento di questo disegno di legge?

Questo disegno di legge si propone di agevolare agli operai l'assicurazione dei mezzi di sussistenza nella tarda età. Comprendo che il miglior modo di assicurare i mezzi di sussistenza sia quello di formare dei capitali, perchè si può godere dei frutti senza distruggerne la sorgente; ma ci troviamo noi in questo caso? Noi ci troviamo nel caso di operai i quali debbono fare dei prelevamenti sulle loro mercedi giornaliere, e quindi, meno rarissime eccezioni, non sono in grado di costituire dei capitali; onde l'intento del presente disegno, che è quello di assicurare loro delle rendite vitalizie.

In siffatti argomenti la maggiore difficoltà consiste appunto nel doversi ottenere risultati di un certo rilievo con pochi mezzi. Ora in che modo provvede all'uopo questo disegno?

Esso forma le rendite vitalizie mediante tre coefficienti; i contributi degli operai, il concorso dello Stato ed il congegno della mutualità. Qualunque di questi coefficienti si sopprima o si diminuisca, è evidente che la pensione diviene più esigua, e che però sempre più ci allontaniamo dallo scopo, che vogliamo raggiungere.

Non parlo del coefficiente del concorso dello Stato, perchè l'onor. ministro di agricoltura ha già dimostrato brillantemente l'opportunità e la giustificazione dell'intervento dello Stato, precisamente quando vi è il congegno della mutualità. Ma una parola voglio dire sulle conseguenze che porterebbe il mutare il sistema della mutualità in quello dei conti individuali semplici.

Nelle tavole che noi abbiamo dinanzi (e a me d'appresso siede un luminaire della scienza, il senatore Dini, che potrà correggermi se sbaglio) vediamo che col sistema della mutualità, una lira depositata dal venticinquesimo al sessantaquattresimo anno produce lire 21.08 e invece col sistema dei conti individuali semplici non produce che lire 12.36 cioè poco più della metà. Quindi come non deve scemare, e di molto, l'ammontare della rendita vitalizia, di cui già ieri s'è in quest'aula lamentata l'esiguità, se al sistema mutuo si sostituisce quello dei conti individuali semplici? Dunque il metodo del senatore Faina ha molti pregi, ma l'Ufficio centrale è convinto che non sia adatto

allo scopo, a cui è diretta questa legge: scopo, per altro, che è stato già ammesso dal Senato, approvando il primo articolo.

Vi sono degli inconvenienti nel nostro sistema; ma questi inconvenienti sono della essenza stessa di ogni assicurazione, il cui congegno è appunto questo, che molti si associano, tutti contribuiscono e pochi fruiscono; ma fruiscono quelli, i quali si trovano nel caso di doverne fruire. Nè si dica che nel caso nostro si viene ad incoraggiare il sentimento dell'egoismo, poichè non è egoismo il mettersi in condizione di non rimanere nella tarda età a carico della società o della famiglia.

Per queste ragioni, che ho esposto brevemente, e delle quali forse avrei potuto fare a meno, dopo la minuta analisi fatta dal ministro di agricoltura, l'Ufficio centrale rimane fermo nelle idee che sono state espresse nella relazione.

FAINA E. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA E. Domando perdono al Senato se l'occuperò ancora per dieci minuti. In compenso, passato questo articolo, non farò più osservazioni. Io non so se le tabelle siano errate o no; esse non sono state redatte per l'occasione perchè si tratta di « Tables à intérêt composés... ».

Secondo queste tabelle, con un interesse del cinque per cento, ad una lira depositata in ciascun anno corrisponde la cifra di L. 126,839, che moltiplicata per quindici dà la cifra di 1524, mentre al sei per cento si ha 164 ed al quattro per cento si ha 98. Sulla cifra quindi non vi è dubbio: depositando ogni anno, per 40 anni, una lira dopo 40 anni, all'interesse del cinque per cento, si ha quello che ho detto.

Ho citato questa tabella soltanto per dimostrare che l'esattezza della domanda di L. 126 per ogni lira non è da potersi mettere in dubbio. L'onor. ministro di agricoltura ha detto che io son venuto ad esporre un'idea nuova, che non ha niente a che fare con questo disegno di legge. Domando perdono: io non ho fatto altro che prendere il progetto ministeriale quale fu portato alla Camera dei deputati e sarei lietissimo se venisse accettato a quel modo. Non è quello che è stato presentato avanti a noi, ma, non è un'originalità il dire, preferisco il progetto ministeriale; tutt'al più

potrò essere accusato di essere più realista del Re. E se il Ministero precedente, che ha presentato alla Camera questo progetto di legge collo stesso titolo, non ha creduto di commettere un errore madornale presentando alla pari tanto il conto individuale, come quello mutuo, non sarà strano che un semplice senatore, sulla fede del ministro proponente dica, che potrebbe andare tal quale. Sarà meno buono, ma non è una stranezza il sostenere che anch'esso risponda allo scopo di assicurare una pensione, una pensione di vecchiaia agli operai.

Tutta la questione, si dice, è nell'interesse.

Voi avete calcolato sul cinque per cento e questa è una cifra cervelotica, perchè, è vero che oggi il debito pubblico è al 5 per cento e se levassimo via l'imposta, cento lire darebbero cinque lire, ma questo può variare e difatti è variato.

Noi abbiamo avuto una legge che ha portato la tassa di ricchezza mobile dal 13.20 per cento al 20 per cento, ma, se non m'inganno, ci fu un'eccezione e precisamente per le opere pie, le quali furono tutte esentate da questo aumento.

Per loro il cinque per cento rimase decurtato nella misura dell'antica tassa, benchè la tassa fosse stata accresciuta. Dunque qual meraviglia che uno supponga che, quando anche, cosa che io mi auguro, fosse possibile fare la conversione della rendita, si faccia in favore dei valori iscritti in cartelle nominali quanto si è fatto per le opere pie nell'occasione dell'aumento di imposta?

Quindi il supporre che, non ostante la possibile ed augurata conversione di rendita, a questi specialissimi capitali venga conservato l'interesse del 5 per cento, non mi pare una cosa veramente molto straordinaria, nè inverosimile, perchè abbiamo il precedente delle Opere pie.

Ma egli ha detto ancora, che tutta la legge diventerebbe inutile, perchè, quando si parla di semplice risparmio, ossia del deposito risparmiato versato in una Cassa, cumulato con gli interessi composti, che bisogno c'è della legge? No, c'è bisogno della legge.

Il denaro messo a risparmio siccome con la stessa facilità, con cui va alla Cassa, ritorna via dalla Cassa, lo Stato ha interesse, volendo assicurare una vecchiaia meno dolorosa ai poveri, che questo risparmio rimanga lì e non

venga sottratto per altri scopi, per altri fini, cioè, per esempio, per la dotazione di una figlia, per il collocamento di un figlio.

Lo Stato ha il mezzo perchè questo non accada. Egli, che integra il risparmio dell'operaio colla quota sua, può dir benissimo come diceva il testo della legge: « Vincolo questo risparmio individuale con l'integrazione che gli do. Volete voi ritirare questo risparmio? Se volete ritirarlo perdetevi tutti i benefizi dell'integrazione. Volete questi benefizi, che cogli interessi composti rappresentano, come abbiamo veduto, una bella cifra? E allora il vostro risparmio deve essere vincolato per tutti i quarant'anni ».

Quindi la differenza fra il capitale di previdenza e vecchiaia ed il risparmio ordinario è enorme per la diversità di interesse e per la integrazione del valore; due fattori che non figurano nel risparmio ordinario.

Ed, a proposito di questi favori dello Stato, trovo che ben fece il ministro accettando la modificazione proposta nell'altro ramo del Parlamento, ribassando il limite massimo da 300 a 100 lire e sarei molto disposto ad accettare, se fosse possibile, una riduzione anche maggiore; perchè, se una lira dà 1000, 524 lire al 5 per cento darebbero una somma rispettabile, quasi 15,000 lire. Andiamo già molto al di là delle semplici pensioni, che meritano una integrazione da parte dello Stato.

Quindi, se su questo punto fosse possibile una riduzione, io chiederei un ulteriore ribasso delle cento lire. Io non comprendo l'integrazione dello Stato altro che per coloro che effettivamente sarebbero nella impossibilità di farlo da sè stessi.

Quando si dà aiuto a chi può camminare colle sue gambe, mi pare proprio lavoro sprecato.

Si dice: Ma il principio della mutualità ha questo di buono: che i risparmi accumulati da uno, se egli vuole, vanno a beneficio dei suoi compagni di lavoro. È vero, ma è anche vero che col lavoro individuale i risparmi fatti dall'assicurato, in caso di sua morte, vanno ai membri della sua famiglia, e non so se sia socialmente più utile che vadano a beneficio della sua famiglia anzichè ai suoi compagni di lavoro, perchè si dice: la mutualità è un beneficio sociale, mentre il conto individuale è un beneficio individuale.

Io credo che sia il rovescio.

Il conto individuale è effettivamente un beneficio sociale, perchè il risparmio fatto dallo individuo persiste, qualunque cosa avvenga, mentre nell'altro caso della mutualità, sparito l'individuo, tutto sparisce con lui e m'ha più l'aria di un provvedimento di pubblica sicurezza che di un provvedimento di vero e solido miglioramento.

L'onorevole ministro ha assicurato che alla obbligatorietà non ci verremo mai, ed io ho avuto il torto d'interromperlo dicendo che poi non cascherebbe il mondo, perchè non ci vedrei niente di male; voglio dire con questo che io al principio dell'obbligatorietà sarei favorevole.

Liberalmente possibilmente in tutte le cose, non sarei io certo che batterei le mani il giorno in cui venisse proposto la obbligatorietà, ma dico solo che in ciò non ci vedrei niente di strano; del resto l'obbligatorietà vige già in Germania e non correrà molto tempo che queste proposte verranno avanti a noi.

Sul principio si proverà qualche difficoltà, ma, dopo un paio di passaggi all'uno e all'altro ramo del Parlamento, il principio dell'obbligatorietà verrà; se non verrà questa legge basata sulla mutualità, non avrà un lato forte.

Io dubito assai e lo stesso Ministero deve dubitarne, perchè vedo che le cifre dei presunti assicurati sono molte modeste, vuol dire che lo stesso Ministero non è sicuro che questa forma incontri tanto il favore del paese; credo che moltissimi si iscriveranno, ma *multi sunt vocati pauci vero electi*; molti saranno quelli che cominceranno a versare 6 lire, ma molti di più quelli che spereranno nella legge.

Chi conosce per pratica la nostra gente sa che l'idea di aver un fondo sicuro li stimola di più al risparmio che non l'idea di avere una pensione. E credo che, se gl'impiegati nostri invece di subire la ritenuta fatta direttamente da chi li paga, dovessero di loro spontanea volontà andare a versare la loro quota alle Casse dello Stato, il debito dello Stato per le pensioni vitalizie diminuirebbe presto.

Non ho altro da dire.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *ministro del tesoro*. Perdoni l'egre-

gio collega Faina, se io non lo seguo nelle considerazioni che egli ha svolte e che senza dubbio sono meritevoli di molta discussione.

Credo che il senatore Faina già conosca il mio pensiero, in relazione a ciascuno di esse. Io lo prego di considerare che infine le limitazioni portate dalla Camera dei deputati non fanno perdere altro al così detto conto individuale semplice, che gli interessi delle somme che vengono contribute dagli iscritti.

E permetta che io gli faccia, come riassunto del mio pensiero, una osservazione.

Abbiamo il Monte pensioni per le maestre ed i maestri elementari tutto basato sul concetto della esclusiva mutualità; abbiamo la Cassa pensioni dei medici condotti approvata pochi giorni fa dal Senato, tutta ispirata al concetto esclusivo della mutualità.

In questa legge che discutiamo abbiamo un piccolo principio dei conti individuali semplici; se questo principio sarà buono maturerà i suoi frutti; in altre leggi lo studieremo insieme, senatore Faina, per ora accettiamo la proposta come è stata approvata dalla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 7.

La parte delle entrate nette annuali della Cassa indicate nell'articolo 4, che non vada già attribuita al fondo patrimoniale, ai termini dell'articolo 5, sarà disponibile in ciascun anno per l'assegnazione di quote di concorso della Cassa a favore degli iscritti, che si trovino nelle condizioni previste dal penultimo alinea dell'articolo 6.

La quota di concorso dovrà essere eguale per tutti gli iscritti che vi hanno diritto; e sarà determinata nei modi e coi limiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 1°. In nessun caso però la quota annua di concorso, nel primo quinquennio dalla costituzione della Cassa, potrà superare le lire dodici per ciascun iscritto.

L'avanzo che sarà per risultare dalla detta somma disponibile, dopo il riparto fra gli iscritti, sarà assegnato per quattro decimi al fondo d'invalidità di cui all'articolo 11, per

un decimo alla riserva straordinaria di cui all'articolo 17, e per gli altri cinque decimi verrà riportato in aumento della somma disponibile nell'anno successivo.

(Approvato).

#### Art. 8.

Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili di cui nell'articolo precedente gli operai a favore dei quali, nei casi di vecchiaia o di invalidità non derivante da infortunio sul lavoro, siano stabiliti assegni annuali dallo Stato o da Amministrazioni pubbliche, o da Imprese private; dipendentemente da disposizioni di legge.

(Approvato).

#### Art. 9.

La formazione dei capitali a favore degli iscritti, sia per coloro che abbiano intieramente vincolato i contributi all'accumulazione mutua, sia per coloro che abbiano richiesto la riserva della restituzione dei contributi alle persone indicate nell'articolo 12 in caso di morte durante il periodo di accumulazione, si svolge col sistema dei conti individuali, con le norme indicate nella presente legge e con le altre che saranno stabilite nello statuto e in apposito regolamento tecnico della Cassa Nazionale, da approvarsi con decreto reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato.

Per ciascun iscritto la Cassa apre un unico conto, nel quale sono annotati:

1. Nel caso di intiera accumulazione mutua dei contributi:

a) i contributi annuali versati dall'iscritto o da altri per lui;

b) i contributi lasciati vacanti dagli iscritti premorti, a sensi dell'art. 14;

c) le quote annuali di riparto da accreditarsi all'iscritto, a sensi dell'art. 7;

d) le quote di riparto state già assegnate ad altri iscritti e divenute disponibili per morte, a sensi dell'art. 13;

e) ogni altra somma eventuale da chiunque assegnata a beneficio dell'iscritto o di una singola classe o categoria di lavoratori a cui egli appartenga;

f) gl'interessi composti dei cespiti precedenti, separatamente pei tre gruppi delle lettere a) e b), c) e d), ed e).

Il. Nel caso di accumulazione dei contributi sotto riserva della restituzione agli eredi, nel conto si inscrivono i cespiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), e gli interessi maturati sui contributi degli iscritti premorti.

Al titolare del conto individuale viene rilasciato dalla Cassa un libretto d'iscrizione, sul quale saranno riportate tutte le indicazioni del conto.

(Approvato).

#### Art. 10.

La chiusura e liquidazione del conto individuale è fatta dopo almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo, purchè l'iscritto abbia compiuto il 60° o il 65° anno di età, secondo che sarà stabilito nello statuto. In via eccezionale, la chiusura e liquidazione è fatta a qualunque età, qualora sia debitamente accertata la invalidità dell'iscritto, non prima però che siano trascorsi almeno cinque anni dalla sua iscrizione alla Cassa.

In via transitoria, e per un termine di due anni dal giorno dell'attuazione della legge, saranno accolte iscrizioni [condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione di 20, 15 o 10 anni soltanto, purchè dagli iscritti si paghino in una volta tanto cogli interessi composti i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni.

La liquidazione del conto, per regola, sarà effettuata trasformando il capitale, costituito da tutte le somme annotate nel conto, in una rendita vitalizia immediata a favore dell'iscritto.

Nel regolamento tecnico della Cassa di che nel primo comma del precedente articolo, saranno stabiliti i casi speciali, nei quali la liquidazione potrà essere fatta col pagamento immediato di un capitale: ovvero, insieme di un capitale e di una rendita vitalizia: ovvero, di una rendita vitalizia immediata a favore dell'iscritto e di un capitale da corrispondersi, alla sua morte, ai suoi eredi legittimi o testamentari.

(Approvato).

## Art. 11.

Per il caso d'invalidità debitamente accertata, la rendita vitalizia risultante dalla liquidazione del conto dell'iscritto sarà aumentata mediante un fondo speciale che sarà all'uopo costituito :

a) con le somme che saranno corrisposte da chi, per legge, è chiamato a provvedere agli inabili al lavoro ;

b) con le quote risultanti in ciascun anno dal riparto delle somme di cui negli articoli 7 e 13 ;

c) con le donazioni, con i legati e con tutte le altre entrate straordinarie, che siano destinate a beneficio degli invalidi ;

d) con gli interessi annuali del fondo medesimo.

(Approvato).

## Art. 12.

Quando durante il periodo di accumulazione avvenga la morte di un operaio iscritto colla condizione della riserva indicata nell'ultimo alinea dell'art. 6, i contributi versati dall'iscritto e le somme di cui alla lettera e) dell'art. 9, senza gli interessi accumulati, saranno pagati esclusivamente al coniuge superstite, ai figli minorenni, alle figlie nubili e agli ascendenti, che dovranno farne domanda entro tre anni, a pena di decadenza.

La distribuzione fra le persone anzidette si farà assegnando una quota di tre quinti ai figli minorenni ed alle figlie nubili e due quinti al coniuge. Se l'operaio iscritto non lascia discendenti, ma ascendenti, la quota del coniuge è di tre quinti. In mancanza di alcuno dei chiamati, la quota rispettiva va a beneficio degli altri.

Nel regolamento tecnico saranno stabilite le norme per la regolare notificazione della morte degli iscritti.

(Approvato).

## Art. 13.

Le somme di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 9, che siano divenute disponibili per morte degli iscritti, sono assegnate alla fine di ogni anno, insieme con i rispettivi interessi accumulati, per un quinto al fondo di in-

validità, di cui all'articolo 11, per un quinto alla riserva straordinaria di rischio, di cui all'articolo 17, e per i rimanenti tre quinti a favore di tutti gl'iscritti che nell'anno abbiano pagato un contributo di sei lire almeno.

Nel regolamento tecnico saranno stabilite le norme, in base alle quali si eseguirà la ripartizione fra gl'iscritti, distinti secondo l'età, delle somme indicate nel comma precedente.

La quota assegnata a ciascun iscritto viene registrata nel conto individuale, insieme alla quota di riparto a lui spettante sulle somme di cui all'art. 7.

(Approvato).

## Art. 14.

Le somme di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 9, insieme ai relativi interessi, divenute disponibili per morte di iscritti a contributo intieramente vincolato alla mutualità, saranno ripartite fra coloro che abbiano parimente vincolato i loro contributi intieramente alla mutualità. La quota spettante a ciascuno dei detti iscritti sarà registrata nel conto individuale in aggiunta ai contributi annuali.

Gl'interessi accumulati sulle somme di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 9 e, nel caso di mancanza delle persone indicate nell'art. 12, le somme stesse, divenute disponibili per morte d'iscritti con la riserva della restituzione dei contributi, saranno ripartite fra coloro che abbiano fatto identica riserva. La quota spettante a ciascuno dei detti iscritti sarà registrata nel conto individuale separatamente dai contributi annuali.

Il riparto delle somme e degli interessi accumulati, di cui nel primo e nel secondo alinea del presente articolo, si farà ogni anno con le norme indicate nel secondo alinea dell'articolo 13.

(Approvato).

## Art. 15.

Alla Cassa Nazionale potranno essere versate, per la trasformazione in annualità vitalizie, le indennità dovute agli operai divenuti inabili per infortuni sul lavoro, e parimente le somme erogate da enti morali o da privati per sovvenire operai inabili al lavoro per causa di vecchiaia o di infermità.

(Approvato).

## Art. 16.

Le Società operaie di mutuo soccorso, e le altre congeneri associazioni operaie di previdenza, che abbiano fra i loro scopi quello dei sussidi di vecchiaia e di invalidità, potranno versare alla Cassa Nazionale i fondi già all'uopo raccolti e successivamente, le quote dei contributi dei soci destinate ai detti scopi.

La Cassa Nazionale potrà assumere la gestione degli speciali Istituti che dalle Amministrazioni o imprese di cui nell'art. 8 siano stati fondati per provvedere alla vecchiaia ed invalidità dei loro operai.

Le condizioni e le norme per dette gestioni dovranno, nei singoli casi, essere stabilite dal Consiglio della Cassa Nazionale ed approvate dal Governo sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

## Art. 17.

I capitali, in base ai quali sono costituite le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa Nazionale, formano un fondo separato denominato « Fondo delle rendite vitalizie ».

Nel regolamento indicato nell'articolo 9 saranno fissati i periodi di tempo, non maggiori di un quinquennio, al termine dei quali dovranno essere stabiliti i bilanci tecnici del detto Fondo e le norme per la compilazione di essi.

A guarentigia del Fondo delle rendite vitalizie, sarà costituita una riserva straordinaria di rischio, formata con le somme di cui negli articoli 7 e 13, con le altre assegnazioni speciali che potranno essere determinate nel regolamento, con le eccedenze del Fondo risultanti dai bilanci tecnici, e coi frutti dei suoi capitali.

La riserva straordinaria di rischio è destinata a colmare le eventuali deficienze del Fondo delle rendite vitalizie, in confronto alle riserve matematiche calcolate col bilancio tecnico.

Nel regolamento sarà fissato il limite massimo, a cui può ragguagliarsi la riserva straordinaria e saranno stabiliti i provvedimenti speciali da adottarsi, in caso che la riserva stessa non sia sufficiente a coprire la deficienza constatata nel Fondo delle rendite vitalizie.

(Approvato).

## Art. 18.

I capitali dei singoli fondi della Cassa Nazionale devono essere reinvestiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel regolamento, in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano e in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

I beni immobili o i beni mobili di specie diversa da quelle sopra indicate, che per qualsivoglia titolo pervenissero alla Cassa, dovranno nel termine di un quinquennio essere alienati e convertiti in danaro, da impiegarsi nelle forme prescritte.

Il detto termine può essere prorogato per Decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

La Cassa Nazionale non potrà acquistare beni immobili, nemmeno per destinarli a residenza dei propri uffici.

(Approvato).

## Art. 19.

Gl'interessi da attribuirsi in ogni anno ai conti individuali, in ragione delle somme inscrittevi, saranno stabiliti in una misura media percentuale del reddito ricavato nell'anno dall'impiego dei fondi della Cassa Nazionale.

Gl'interessi assegnati ai conti individuali e le quote devolute ai conti stessi per i riparti delle somme di cui negli articoli 7, 13 e 14, non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

(Approvato).

## Art. 20.

Le annualità vitalizie liquidate dalla Cassa, come ogni altro credito degli iscritti, non potranno essere espropriate, sequestrate nè cedute, se non per la parte che superi le lire 400 annue; e potranno esigersi per procura soltanto nei casi di malattia attestata da certificato medico, o di impedimento constatato con certificato del sindaco del comune, nel quale ha dimora l'iscritto.

In caso di smarrimento di libretti rilasciati agli iscritti dalla Cassa Nazionale, saranno emessi i duplicati, con le norme stabilite per i libretti delle Casse postali di risparmio.

(Approvato).

## Art. 21.

Il servizio delle iscrizioni alla Cassa Nazionale, delle riscossioni dei contributi, e dei pagamenti di annualità o di ogni altra somma, dovrà essere fatto, senza onere da parte della Cassa nazionale, dagli uffici postali e dalle Casse postali di risparmio.

Le corrispondenze della Cassa con gli uffici pubblici e con gl'iscritti sono ammesse in franchigia postale.

(Approvato).

## Art. 22.

La Cassa Nazionale fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e di ogni altra specie di assicurazione sulla vita, fatte dalla Cassa nazionale, non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Sono esenti dalle tasse di registro e bollo e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano reinvestiti i capitali della Cassa, i registri, i certificati, gli atti di notorietà e gli altri documenti che possono occorrere tanto alla Cassa per se stessa, quanto ai privati, per la esecuzione della presente legge.

Sono pure esenti dalle tasse di bollo, registro, ipotecarie e di manomorta, le donazioni e le elargizioni fatte alla Cassa, per atto tra vivi o per causa di morte.

(Approvato).

## Art. 23.

Entro due mesi dalla promulgazione della presente legge sarà provveduto con decreto Reale alla costituzione dell'amministrazione autonoma della Cassa Nazionale di previdenza, chiamando a farne parte anche rappresentanti delle Casse di risparmio od altri enti morali, che concorressero mediante contributi a favore della Cassa Nazionale. Successivamente, saranno pure chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, nella proporzione di un quarto del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai iscritti nella Cassa.

Faranno parte di diritto del Consiglio di amministrazione un rappresentante di ciascuno dei tre Ministeri, di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle poste e telegrafi.

(Approvato).

## Art. 24.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa Nazionale, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, dovrà:

a) predisporre lo statuto organico della Cassa;

b) stabilire le norme con le quali possono essere istituite le sedi secondarie della Cassa, le attribuzioni di esse, i limiti di azione, le gestioni di fondi alle medesime affidate, i regolamenti amministrativi che le governano ed i rapporti di dipendenza delle sedi secondarie con quella principale;

c) compilare il regolamento tecnico della Cassa nazionale e le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie.

Lo statuto e il regolamento tecnico della Cassa Nazionale, i regolamenti delle sedi secondarie, le tariffe delle rendite vitalizie, le tavole statistiche e il saggio d'interesse, in base a cui saranno calcolate le tariffe stesse, dovranno essere approvati con decreto reale, sentiti il Consiglio della previdenza ed il Consiglio di Stato, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto coi ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi.

Con le medesime norme dovranno essere approvate le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e le variazioni del saggio d'interesse, delle tavole statistiche e delle conseguenti tariffe, per la liquidazione delle rendite vitalizie.

(Approvato).

## Art. 25.

La Cassa Nazionale potrà essere autorizzata con decreto reale ad esercitare alcuni rami di assicurazione.

Gli utili disponibili derivanti dalla speciale gestione di quelle assicurazioni saranno de-

stinati in aumento delle entrate annuali della Cassa di cui all'art. 4.

(Approvato).

Art. 26.

La Cassa Nazionale è sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovrà trasmettere i bilanci annuali generali e quelli speciali delle sedi secondarie, i bilanci tecnici, e tutte le notizie e i ragguagli che le saranno richiesti.

I bilanci tecnici dovranno essere comunicati anche al Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 27.

La custodia dei valori ed il servizio di cassa della Cassa Nazionale sono affidati gratuitamente alla Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 28.

La Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai comincerà le proprie operazioni un mese dopo la pubblicazione del regio decreto approvante il suo statuto.

(Approvato).

MEZZANOTTE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, *relatore*. In adempimento al mio ufficio di relatore, debbo riferire su di una petizione pervenuta all'Ufficio centrale.

Con la petizione n. 51 la Società di previdenza Vittorio Emanuele II tra-gli operai di Reggio Emilia, con l'adesione di altre 209 associazioni, fa istanza al Senato perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge per l'istituzione di una Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai.

Questa petizione è stata soddisfatta dalla discussione odierna e quindi l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 51.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La votazione complessiva di questo progetto di legge è rinviata allo scrutinio segreto che avrà luogo domani.

Approvazione del progetto di legge: « **Convenzione col municipio di Pontecorvo per la costruzione di locali ad uso di Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi** » (N. 203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convenzione col municipio di Pontecorvo per la costruzione di locali ad uso di Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di voler dar lettura del progetto.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 203).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la convenzione per la costruzione da parte del municipio di Pontecorvo di locali occorrenti all'Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi, e per la vendita dei locali stessi, ed area annessa all'Amministrazione finanziaria verso pagamento del prezzo previsto in lire 360,000.

(Approvato).

Art. 2.

Il pagamento della somma convenuta colla convenzione suddetta verrà fatto in 30 annualità, ripartite in altrettanti esercizi finanziari, ed a tale effetto verrà iscritta in bilancio in ragione di lire dodicimila annue, a cominciare dall'esercizio nel quale l'Amministrazione finanziaria entrerà in possesso dei locali, a termini dell'art. 5 della convenzione stessa.

(Approvato).

Anche la votazione complessiva di questo disegno di legge è rinviata allo scrutinio segreto.

Rileggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente (N. 134-B - *urgenza*);

Disposizioni speciali per la leva di mare del venturo anno 1899, sui nati nel 1878 (N. 200 - *urgenza*);

Concorso dello Stato nella spesa per il traforo del Sempione (N. 204);

Modificazioni alla legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio del 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3<sup>a</sup>) (N. 201);

Maggiori assegnazioni sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1898-99 per il servizio di pubblica sicurezza (N. 202);

Modificazioni al ruolo organico degli interpreti nel Ministero degli affari esteri (N. 207 - *urgenza*);

Protocollo addizionale all'accordo monetario concluso il 15 novembre 1893, fra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Grecia e la Svizzera (N. 206 - *urgenza*);

Provvedimenti urgenti e temporanei pel mantenimento dell'ordine pubblico (N. 208 - *urgenza*).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai (N. 147);

Convenzione col municipio di Pontecorvo per la costruzione di locali ad uso di Agenzia delle coltivazioni dei tabacchi (N. 203).

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

*Licenziato per la stampa il 18 luglio 1898 (ore 12)*

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.